

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 601-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione dell'Italia alla Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di Canberra sulla conservazione delle risorse marine dell'Antartide è stata adottata il 20 maggio 1980 ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 6 aprile 1982. Con l'adesione proposta dal disegno di legge in oggetto, entro trenta giorni dal deposito del relativo strumento, essa entrerà in vigore, a tutti gli effetti, anche per il nostro Paese.

Obiettivi della Convenzione sono: prevenire la riduzione dell'entità numerica di ogni popolazione vivente a livelli inferiori a quelli che ne assicurino un ricambio continuo; mantenere il rapporto ecologico tra le popolazioni delle risorse marine viventi in Antartico; prevenire, nella massima misura possibile, cambiamenti sull'ecosistema marino che non siano potenzialmente reversibili nell'arco di due o tre decenni.

Sono previsti due organi fondamentali nei quali ogni Parte contraente è rappresentata da un membro: la Commissione e il Comitato scientifico, ai quali si aggiunge il Segretariato.

I compiti della Commissione sono quelli di acquisire dati e statistiche attraverso studi e ricerche sulle masse marine rinvenute in Antartico; analizzare e diffondere tali informazioni; identificare le esigenze di conservazione delle risorse e, quindi, formulare, adottare e rivedere le disposizioni necessarie per realizzare l'obiettivo della conservazione. A tale fine la Commissione dovrà ripartire l'area interessata in regioni e sotto-regioni, determinare le specie protette e le quantità che potranno essere prelevate dalle popolazioni di ciascuna di esse in relazione alle dimensioni, età e sesso, fissare l'apertura e la chiusura delle

stagioni per il prelievo, specificando altresì i fondi riservati agli studi scientifici, regolamentare i metodi di prelievo.

Le disposizioni adottate dalla Commissione - che si riunisce una volta all'anno - vincolano le Parti dal novantesimo giorno dopo la notifica, a meno che uno o più membri non dichiarino per tempo che non sono in grado di accettarle.

Funziona, a cura della Commissione, un sistema di osservazione e di ispezione.

Il bilancio della Commissione e del Comitato scientifico è annuale ed è approvato all'unanimità.

La partecipazione dei membri alle spese di bilancio è eguale per tutti nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, tale partecipazione viene divisa in due parti: una eguale per tutti, l'altra proporzionata alla quantità dei prelievi.

L'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge che autorizza la nostra adesione alla Convenzione di Canberra è valutato in 60 milioni di lire all'anno. Vi si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

L'indubbio valore e l'alto interesse scientifico della Convenzione in oggetto testimoniano l'opportunità per l'Italia di aderirvi e, pertanto, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

(Estensore: GUIZZI)

10 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

24 febbraio 1988

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

A.t. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.